

### Le verifiche ispettive in ambito sportivo dilettantistico

di Anastasio Guglielmo \*

Le verifiche in materia di lavoro e legislazione sociale risultano particolarmente complesse nell'ambito sportivo dilettantistico, in virtù della speciale disciplina fiscale, previdenziale e assicurativa che connota il settore in esame.

Le peculiarità riscontrabili attengono non tanto allo scopo non lucrativo degli enti in esame, quanto piuttosto alla natura giuridica delle prestazioni rese dagli sportivi dilettanti. Le associazioni o le società sportive dilettantistiche (d'ora in avanti A.s.d. o S.s.d.), infatti, oltre alla possibilità di "contrattualizzare" gli sportivi secondo le regole ordinarie (lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato), hanno la facoltà d'inquadrare il regime dei compensi di tali prestazioni nell'alveo dell'art.67, co.1, lett.m) Tuir, la cui disciplina presenta non poche peculiarità dal punto di vista fiscale e previdenziale.

#### Disciplina generale

Come già detto in premessa, lo sportivo che rende le proprie prestazioni a favore del sodalizio potrebbe essere inquadrato secondo un regime giuslavoristico ordinario e, pertanto, le A.s.d./S.s.d. saranno soggette ad un prelievo fiscale, previdenziale ed assicurativo simile a quello previsto per il macro-settore industriale. In particolare, gli sportivi e gli istruttori, inquadrati come lavoratori dipendenti, saranno per lo più soggetti alla disciplina collettiva propria del settore "*palestre ed impianti sportivi*", anche se non è da escludere che l'associazione possa applicare un contratto appartenente ad un settore diverso<sup>32</sup>.

Sotto il profilo previdenziale, il prelievo contributivo da parte dell'Enpals sarà identico sia in caso di lavoro subordinato, autonomo che parasubordinato, sempre che si tratti di una delle figure rientranti nella categoria di cui all'art.1, nn. 20 e 22 del D.M. 15 marzo 2005, ovvero in quella degli "*impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, nonché di direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e dipendenti delle società sportive*". In particolare, l'aliquota contributiva è pari al 33% della retribuzione (di cui il 9,19 a carico del lavoratore e 23,81 a carico del datore di lavoro/committente), mentre la base imponibile va calcolata in base ai giorni effettivi di lavoro, tenendo presente il minimale giornaliero<sup>33</sup> di € 44,49, ovvero, se superiore, al compenso realmente percepito. Va precisato, tuttavia, che nell'ipotesi di lavoro dipendente, il sodalizio sarà soggetto anche al prelievo Inps in relazione alle "assicurazioni minori" (disoccupazione involontaria, a.n.f., malattia, maternità). Sotto il profilo fiscale, gli sportivi "contrattualizzati" saranno soggetti ad un identico prelievo sia come dipendenti che come collaboratori coordinati e continuativi.

Reddito imponibile	Irpef (lorda)
fino ad €15.000	23% del reddito
oltre €15.000 e fino ad €28.000	€ 3.450 + 27% sulla parte eccedente €15.000
oltre €28.000 e fino ad €55.000	€ 6.960 + 38% sulla parte eccedente €28.000
oltre €55.000 e fino ad €75.000	€ 17.220 + 41% sulla parte eccedente €55.000
oltre €75.000	€ 25.420+ 43% sulla parte eccedente €75.000

\* **Avvocato e funzionario della DPL Modena.** Le considerazioni contenute nel seguente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non impegnano in alcun modo l'amministrazione d'appartenenza

<sup>32</sup> Il Ministero del Lavoro, nell'interpello n.22/10, evidenzia la "congruità" dell'applicazione del Ccnl Impianti sportivi e palestre, pur avendo cura di precisare che il riferimento principale non può che essere ricondotto alla volontà delle parti ovvero alla applicazione continuata e non contestata di un certo Ccnl.

<sup>33</sup> Circolare Enpals n.4/11.

### Disciplina speciale delle prestazioni rese in favore delle A.s.d./S.s.d.

Le A.s.d. o S.s.d, come sovente accade, possono giovare delle prestazioni sportive degli istruttori o quelle di natura amministrativo - gestionali (parificate a quelle sportive dal terzo comma dell'art.90 della L. n.289/02), inquadrando i relativi compensi nell'ambito della speciale disciplina sotto richiamata:

art.67, co.1, lett.m) Tuir	Sono redditi diversi: <i>“le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.</i>
art.69 del Tuir	<i>“Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”</i>
art.61, co.3, D.Lgs. n.276/03	Esclusione dall'ambito di applicazione del lavoro a progetto delle <i>“attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.</i>

Sia le prestazioni rese nell'esercizio diretto di attività sportive che quelle di natura amministrativo gestionali godono di un trattamento di favore, nel senso che oltre ad essere esonerate dal prelievo fiscale fino alla soglia di €7.500, non sono soggette a contributi previdenziali ed a premi assicurativi. Nell'ipotesi di importi superiori, scatterà una tassazione pari al 23%:

<b>a titolo d'imposta</b>	<b>a titolo d'acconto</b>
▼	▼
se la somma corrisposta è compresa tra €7.501 ed €28.158,28;	se superiore ad €28.158,28.

### Le verifiche ispettive sulle prestazioni sportivo-dilettantistiche

Fatte le dovute premesse sulla normativa di settore, occorre subito chiarire che i controlli ispettivi in tale ambito, più che avere ad oggetto la regolare instaurazione dei rapporti lavorativi, sono incentrati sul corretto utilizzo della normativa di favore di cui sopra. Già in sede di primo accesso ispettivo, gli organi di vigilanza più che controllare se le prestazioni tecnico-sportive siano state regolarmente denunciate agli enti di competenza, dovranno valutare il corretto inquadramento normativo delle stesse. Dopo aver identificato e acquisito le dichiarazioni di coloro che effettuano una prestazione sportiva a favore dell'associazione in verifica, gli ispettori del lavoro dovranno accertare la natura sportivo dilettantistica della stessa, attraverso l'acquisizione dell'iscrizione al registro Coni *“unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”.* Questo primo e formale controllo risulta indispensabile ai fini del godimento della normativa di favore di cui sopra e, pertanto, la mancata iscrizione condurrà inevitabilmente all'inquadramento delle prestazioni sopra descritte nell'alveo della normativa generale.

In caso contrario, gli ispettori procederanno alla valutazione degli elementi istruttori acquisiti al fine di accertare il corretto utilizzo dei benefici concessi dall'art.67. A tal proposito, occorre tenere a mente tre aspetti fondamentali:

- 1) la L. n.14/09, in sede di interpretazione autentica dell'art.67, co.1, lett. m) del Tuir, considera svolta nell'esercizio diretto di un'attività dilettantistica anche quella di natura didattica, formativa, di assistenza e di preparazione, ancorché non funzionale alla manifestazione sportiva. Pertanto, anche gli istruttori o i maestri, che tengano dei corsi in favore dei soci/clienti del sodalizio, potrebbero essere regolarmente inquadrati nell'alveo della predetta normativa di favore. Tuttavia, occorre precisare che tali prestazioni dovranno trovare la propria ragione economico-individuale nel perseguimento dei fini istituzionali dell'ente e non in una normale causa di scambio. In altre parole, la prestazione sportiva sarà regolarmente inquadrata nell'alveo dell'art.67 solo se trova la propria ragione nel rapporto associativo che lega l'istruttore/maestro al sodalizio e non anche quando il compenso ricevuto sia strettamente legato all'assunzione di un obbligo di fare. Appare evidente che la mancata partecipazione alla vita associativa del sodalizio, o la ricezione di un compenso rapportato a logiche di mercato, possa far vacillare la natura sportivo dilettantistica di quella prestazione. Alla stessa stregua, non sarà da inquadrare in tale ambito l'attività dello sportivo dilettante, qualora venga resa nel corso di una manifestazione sportiva professionistica (es. arbitro dilettante ad una gara professionistica).
- 2) in secondo luogo, l'attività tecnico-sportiva non deve essere resa nell'esercizio di un'attività professionale. La normativa in esame, ai fini della definizione del concetto di professionalità, non si riferisce tanto al contesto in cui la prestazione viene resa (se in ambito professionistico o dilettantistico-amatoriale), bensì alle caratteristiche intrinseche dell'attività svolta. Tale circostanza è resa palese dalla normativa in analisi nel momento in cui qualifica i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti come "redditi diversi" che, per definizione, sono quelli non conseguiti "*nell'esercizio di arti, professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente*". La professionalità va valutata secondo criteri ontologici come l'abitudine dell'attività, che sta ad indicare un insieme di comportamenti caratterizzati da ripetitività, stabilità e sistematicità. Non integra il concetto *de quo* la prevalenza dell'attività sportiva resa a favore delle A.s.d., rispetto ad altre eventuali occupazioni di cui sia titolare lo sportivo dilettante. Proprio l'Enpals<sup>34</sup> chiarisce che "*la professionalità ricorre anche se vi siano normali interruzioni nell'esercizio dell'attività. D'altro canto, attività professionale non significa attività esclusiva e neppure attività prevalente; la professionalità non è infatti incompatibile con il compimento di un singolo affare, in quanto lo stesso può implicare una molteplicità di atti tali da fare assumere all'attività carattere stabile. Infine, si rileva che, poiché il professionista è per definizione un soggetto che si rivolge ad una committenza indeterminata, l'esistenza di una committenza plurima, effettiva o potenziale, è certamente indice della presenza di attività professionale*". Sempre per lo stesso Istituto un ragionevole indice di non professionalità sarebbe rinvenibile nella marginalità dei compensi erogati ed il cui ammontare non dovrebbe essere superiore ad €4.500. Infine, va considerata attività professionale quella che implica specifiche conoscenze tecnico-scientifiche.
- 3) la valutazione della ragione economico-individuale della prestazione sportiva nonché il carattere professionale della stessa assumono una rilevanza marginale nell'ipotesi in cui il rapporto che lega l'istruttore al sodalizio presenti dei chiari sintomi di subordinazione, come ad esempio la soggezione ad un orario di lavoro e/o a direttive organizzativo/funzionali, retribuzione a tempo ecc..

### **Le verifiche ispettive sulle prestazioni amministrativo-gestionali**

Come già sopra ricordato, anche tali prestazioni, a seguito dell'art.90, L. n.289/02, hanno mutuato la normativa di favore di cui agli artt.67 e 69 del Tuir. Dal punto di vista ispettivo, tuttavia, queste forme di collaborazione dovranno, in primo luogo, essere considerate sotto il profilo della corretta instaurazione del rapporto di lavoro. Sebbene, infatti, siano esenti dal prelievo fiscale, contributivo e assicurativo (nei termini

---

<sup>34</sup> Circolare n. 13 del 7/08/06.

sopra descritti), dovranno comunque essere preventivamente comunicate al Centro per l'Impiego nonché registrate sul Libro unico del lavoro. Una volta verificato questo duplice adempimento, occorrerà passare a valutare il corretto inquadramento di tale rapporto di collaborazione.


A tal proposito, va subito chiarito che le collaborazioni amministrativo-gestionali potranno essere rese solo nei confronti delle A.s.d./S.s.d e delle Federazioni sportive nazionali non in favore del Coni.

In secondo luogo, l'ambito oggettivo di tali prestazioni va circoscritto ai "compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti"<sup>35</sup>. Sebbene la normativa sembri includere nelle collaborazioni *de qua* anche gli incarichi gestori e di direzione resi dai soggetti apicali dei sodalizi, occorre puntualizzare che:

- ➔ la prestazione non può avere i caratteri della professionalità;
- ➔ i compensi degli amministratori saranno da assimilare, fiscalmente, a quello dei lavoratori dipendenti, se trattasi di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero, a quelli da lavoro autonomo, se espressione di una libera professione<sup>36</sup>;
- ➔ i compensi dei soci che svolgono attività sportive o amministrativo-gestionali non devono superare del 20% le retribuzioni fissate dalla contrattazione collettiva, altrimenti saranno considerati una forma indiretta di distribuzione degli utili e, pertanto, da assoggettare al relativo prelievo fiscale.

Anche in tale ipotesi, le considerazioni di cui sopra presuppongono il superamento del vaglio della subordinazione, presupposto indispensabile per procedere alla successiva valutazione del corretto inquadramento di tali collaborazioni nell'alveo dell'art.67.

### Disconoscimento delle prestazioni sportivo dilettantistiche e profili sanzionatori



Circa i possibili provvedimenti sanzionatori legati a tale circostanza, occorre subito chiarire che nell'ipotesi in cui i tecnici/istruttori dovessero essere ricondotti all'area della subordinazione/parasubordinazione, non sarebbe peregrina l'applicazione di un provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi dell'art.14 D.Lgs. n.81/08, per lavoro "sommerso". È fuori di dubbio, a parere dello scrivente, che anche i rapporti di lavoro subordinati/parasubordinati tra gli istruttori/tecnici sportivi e il sodalizio, elusivamente celati sotto lo scudo previsto dall'art.67, possano integrare il fenomeno del lavoro irregolare, così come definito dal D.Lgs. n.81/08. È altrettanto indiscussa la circostanza che il soggetto in verifica, sebbene abbia una natura associativa, svolga, comunque, un'attività imprenditoriale, qualora l'erogazione dei servizi a favore dei soci/clienti, sia almeno idonea a coprire i fattori di produzione<sup>37</sup>.

Va precisato, comunque, che il provvedimento in parola potrà essere adottato solo ove gli ispettori, già in sede di primo accesso, abbiano elementi istruttori idonei a comprovare l'elusione degli obblighi contributivi e assicurativi e quindi l'erroneo inquadramento delle prestazioni *de qua* nell'alveo dell'art. 67.

<sup>35</sup> Agenzia delle Entrate, C.M. n.21/03.

<sup>36</sup> Così la Guida Fiscale dell'Agenzia delle Entrate "Le agevolazioni fiscali a favore dell'attività sportivo dilettantistica".

<sup>37</sup> Cass., sez. civ., sentenza n.16612/08.

L'inottemperanza al provvedimento di sospensione comporta la pena dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da €2.500 ad €6.400.

Il sodalizio in verifica, potrà, in ogni caso, ottenere la revoca del provvedimento di sospensione mediante;

- ➔ la regolarizzazione dei lavoratori;
- ➔ il pagamento di una sanzione di €1.500.

Le altre violazioni, contestabili alla fine dell'accertamento con verbale unico ispettivo, ai sensi dell'art.14, L. n.689/81, variano a seconda che il rapporto di lavoro venga qualificato:

1. come subordinato;
2. o parasubordinato.

Nella prima ipotesi verranno contestate le seguenti violazioni:

SANZIONI				
Fonte Normativa	Illecito	Norma sanzionatoria	Importo Sanzione	Diffidabile (art.13, D.Lgs. n.124/04 e Circ. MLPS n.20/08)
Art.3 D.L. n.12/02 conv. in L. n.73/02 così come modificato dall'art.4 L. n.183/10	Per aver impiegato un lavoratore senza effettuare la comunicazione preventiva d'assunzione al Centro per l'Impiego	Art.3 D.L. n.12/02 conv. in L. n.73/02 così come modificato dall'art.4 L. n.183/10	Sanzione amministrativa da €1500,00 ad €12.000,00 più €150 per ogni giorno di lavoro che, ridotta, ammonta ad €3.000 più €50 per ogni giorno di lavoro	<b>Si</b> , ed in tal caso la sanzione ammonterà ad €1.500, più €37,50 per ogni giorno di lavoro
Art.4-bis, D.Lgs. n.181/00	Per non aver consegnato, all'atto dell'immissione al lavoro, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati relativi alle condizioni del rapporto contrattuale	art.19, co.2 del D.Lgs. n.276/03	Sanzione amministrativa da €250,00 ad €1.500,00 che, ridotta, ammonta ad €500,00	<b>Si</b> , ma solo se il lavoratore è attualmente in forza
Art.1, L. n.4/1953	Per non aver consegnato al lavoratore il prospetto paga al momento della corresponsione della retribuzione	Art.5, L. n.4/53, l'importo della sanzione è stato quintuplicato dalla L. n.296/06	Sanzione amministrativa da €125 ad €770 (per ogni mese retributivo) che, ridotta ammonta ad €250,00	<b>Si</b>
Art.39, co.1, L. n.133/08	Omessa <sup>38</sup> istituzione del Libro unico del Lavoro	Art.39, co.6, L. n. 133/08	Sanzione amministrativa da €500 ad €2.500	<b>Si</b>

<sup>38</sup> Con riferimento alla recente circolare n.23/11 del Ministero del Lavoro, occorre precisare che, nel caso in cui l'associazione in verifica abbia comunque istituito il Libro unico del Lavoro, verrà contestata l'omessa registrazione dei dati del lavoratore sul Libro unico del Lavoro che assorbe l'ulteriore violazione della omessa consegna della busta paga, sempre che il sodalizio sia solito adempiere agli obblighi di cui alla L. n.4/53 mediante la consegna di una copia del Libro unico del Lavoro.

Nella seconda ipotesi, invece:

SANZIONI				
Fonte Normativa	Illecito	Norma sanzionatoria	Importo Sanzione	Diffidabile (art.13, D.Lgs. n.124/04 e Circ. MLPS n.20/08)
Art.9-bis co.1 e 2, della L. n. 608/96 con modificazioni di cui alla L. n.296/06, art.1180 (L. Finanziaria 2007)	per aver omesso di inviare o per aver inviato con dati inesatti al Centro per l'Impiego territorialmente competente la comunicazione d'assunzione contenente il nominativo del/dei lavoratore/i assunto/i, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.	Art.19, co.3 del D.Lgs. n.276/03	Sanzione amministrativa da €100 ad €500 per ogni lavoratore interessato che, ridotta, ammonta ad €166,67.	Si
Art.39, co.1 e 2, L. n.133/08	Omessa registrazione dei dati dei lavoratori sul Libro unico del Lavoro (se è scaduto il termine del 16 del mese successivo a quello di instaurazione di fatto del rapporto lavorativo)	Art.39, co. 7, L. n.133/08	Sanzione amministrativa da €150 ad €1.500 che, ridotta ammonta ad €300. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori la sanzione va da €500 ad €3.000 che, ridotta, ammonta ad € 1.000,00 <i>Va applicata per ciascun periodo di riferimento (mese)</i>	Si

Completamente diversa è l'ipotesi in cui l'attività sportiva sia prestata in modo autonomo, ovvero, quando non presenti alcun profilo di coordinamento con l'organizzazione del sodalizio e si esaurisca in un'unica soluzione. Solo in tale caso potrà parlarsi realmente di una prestazione d'opera di cui all'art.2222 c.c. e, pertanto, non sarà applicabile alcuna sanzione<sup>39</sup>, se non quella legata al recupero contributivo di cui si parlerà al paragrafo successivo.

### Disconoscimento e recupero contributivo

Ai fini del recupero contributivo, in realtà, è abbastanza irrilevante il successivo inquadramento, in quanto, come già anticipato, le aliquote ed il calcolo dell'imponibile previdenziale rimangono identici a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto lavorativo. In particolare, salvo che non venga pattuito un compenso superiore, la base imponibile è rappresentata dal "compenso minimo giornaliero figurativo" che ammonta, nel 2011, ad € 44,49.

<sup>39</sup> Anche se il Ministero del Lavoro, con la nota n.5460/08, ha chiarito che anche le prestazioni autonome rientranti nell'orbita Enpals, a far data dall'1/01/08, sono da comunicare preventivamente al Centro per l'Impiego, lo stesso Dicasetro ha cura di precisare che la mancata ottemperanza a tale obbligo non è autonomamente sanzionabile.

Questa similitudine del recupero contributivo, tuttavia, presenta due eccezioni:

nell'ipotesi in cui l'organo di vigilanza  
addivenga ad una riqualificazione in  
termini di subordinazione

sempre e solo in caso di subordinazione

l'Inps provvederà anche a recuperare  
la contribuzione sulle "assicurazioni  
minori";

l'Enpals dovrà applicare una sanzione civile pari al 45%  
dell'importo evaso, ai sensi dell'art.4, L. n.183/10; mentre,  
nell'ipotesi di diversa qualificazione, saranno applicabili le  
sanzioni civili di cui all'art.116, co.8, L. n.388/00.

Circa la *vexata quaestio* sull'inquadramento previdenziale dei tecnici e degli istruttori, occorre ribadire quanto recentemente chiarito dal Ministero del Lavoro,<sup>40</sup> secondo cui gli stessi, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto contrattuale, andranno iscritti presso l'Enpals (settore industria), anche nelle ipotesi in cui l'associazione, oltre a praticare le normali attività sportive e di fitness, effettui trattamenti estetici e terapeutici. Anche l'Inps, con la [circolare n.66/10](#), ha ribadito l'inquadramento nel proprio settore artigiano solo di quegli enti gestori d'impianti sportivi che svolgano **esclusivamente** trattamenti estetici e terapeutici, indipendentemente dalla denominazione dell'attività quale "palestra"<sup>41</sup>.

 Non andranno inquadrati presso l'Enpals, bensì alla gestione separata Inps, solo quegli istruttori/maestri che, pur operando nelle strutture del sodalizio sportivo, ricevano compensi ed intrattengano dei rapporti contrattuali direttamente con gli allievi.

Dal punto di vista assicurativo, le conseguenze saranno le medesime, con la precisazione che nell'ipotesi in cui la prestazione sportiva sia comunque resa in autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione o coordinamento, non scatterà alcuna copertura contro gli infortuni e le malattie professionali.

### Disconoscimento delle collaborazioni amministrativo-gestionali

L'indagine sul corretto inquadramento di tali figure s'incentra, in primo luogo, sull'assenza dei caratteri della subordinazione. Appare evidente, che la corresponsione di compensi legati alle ore di lavoro, il rispetto di precisi orari e di direttive funzionali-organizzative impartite dai vertici dell'associazione, impongano una qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato, con la conseguente applicazione del contratto collettivo di settore al fine di una corretta ricostruzione dell'imponibile previdenziale ed assicurativo. A tal proposito, il Ministero del Lavoro, nell'[interpello n.22/10](#), evidenzia la "congruità" dell'applicazione del Ccnl Impianti sportivi e palestre, pur avendo cura di precisare che il riferimento principale non può che essere ricondotto alla volontà delle parti ovvero alla applicazione continuata e non contestata di un certo Ccnl. Anche in tale ipotesi, le conseguenze sanzionatorie e il relativo recupero contributivo saranno al quanto simili a quelle previste per le prestazioni sportivo dilettantistiche.

Occorre, tuttavia, precisare che qualora il rapporto di collaborazione sia stato comunque comunicato al Centro per l'Impiego (così come previsto anche dal Ministero del Lavoro nell'interpello n.22/10), non sarà applicabile la maxisanzione per lavoro nero, indipendentemente dalla correttezza dell'inquadramento nell'alveo dell'art. 67 del Tuir e dalla reale autonomia del rapporto lavorativo.

Nell'ipotesi in cui le collaborazioni amministrativo gestionali, pur fuoriuscendo dall'orbita di cui all'art.67, dovessero effettivamente presentare le caratteristiche dell'autonomia, l'organo ispettivo dovrà procedere alla riqualificazione della prestazione tenendo in considerazione le ordinarie tipologie contrattuali come il lavoro a progetto, le collaborazioni occasionali (c.d. mini-co.co.co) e il lavoro autonomo di cui all'art.2222 c.c..

<sup>40</sup> Interpello n.59/09.

<sup>41</sup> Va osservato che l'*empasse* sul punto è stato generato dalla Circolare Inps n.164/01 volta a chiarire che le attività svolte in palestra "per conseguire risultati estetici o recupero motorio .....non configurandosi pertanto come attività sportive" andavano inquadrate nel settore terziario dell'Inps.

Ferma restante la non facile riconducibilità di tali prestazioni nell'alveo del lavoro a progetto (viste le incertezze interpretative inerenti l'art.69<sup>42</sup>, D.Lgs. n.276/03 per le ipotesi di assenza di progetto), le conseguenze sanzionatorie/contributive, a seguito di uno di due inquadramenti, seguiranno diverse direzioni:

nelle ipotesi di mini co.co.co. (quindi di prestazioni non superiori a 30 gg. e ad €5.000 annui)



le violazioni riguarderanno le inesattezze delle comunicazioni al Centro per l'Impiego, nonché delle annotazioni sul Libro unico del lavoro. Qualora l'attività svolta dal collaboratore rientri in quelle elencate ai nn. 20 e 22 dell'art.1 D.M. del 15 marzo 2005, il recupero contributivo effettuato dall'Enpals sarà uguale a quello previsto per i lavoratori dipendenti, con eccezione delle "assicurazioni minori" presso l'Inps e delle sanzioni civili. Di converso, il collaboratore che svolga attività "collaterali"<sup>43</sup> (come la gestione di bar o ristoranti, di contabile e di addetto al marketing), sarà assoggettabile agli obblighi previdenziali di cui alla Gestione separata Inps. Quest'ultimo inquadramento previdenziale risulterà decisivo ai fini della quantificazione dell'addebito contributivo, in quanto la base imponibile sarà costituita dalle somme effettivamente percepite dal collaboratore.

nelle ipotesi (a dire il vero di scuola<sup>44</sup>) di lavoro autonomo di cui all'art.2222 c.c., invece,



non sono previste sanzioni amministrative e recuperi assicurativi, bensì solo addebiti contributivi, sempre che vi sia un ineludibile collegamento funzionale tra l'attività svolta e gli impianti sportivi. In tal caso l'Enpals, richiederà, fatto salvo un maggiore compenso previsto dall'accordo individuale, il versamento dei contributi a favore del prestatore d'opera in base al "compenso minimo giornaliero figurativo" che ammonta, nel 2011, ad € 44,49. Nella diversa ipotesi di attività collaterali, il lavoratore autonomo non iscritto ad altra gestione previdenziale, verrà assoggettato agli obblighi contributivi di cui alla Gestione separata Inps, sempre che abbia conseguito dei compensi annui superiori ad €5.000. In ogni caso, la prestazione sarà soggetta al prelievo fiscale pari al 20% a titolo di ritenuta d'acconto, indipendentemente dall'ammontare del compenso pattuito.

<sup>42</sup> Mentre per alcune sentenze (Trib. Ravenna, 24/11/05 e Trib.Torino, 5/04/05) la mancata individuazione del progetto determinerebbe solo una inversione dell'onere probatorio, altre (Trib.Milano, n. 2655/06 e Corte d' Appello Firenze n.100/08), invece, affermano la natura assoluta delle presunzioni scandite dall'art.69. La conseguenza di tale interpretazione, consisterebbe nella impossibilità dell'organo di vigilanza di cercare aliunde gli elementi di una specifica attività progettuale non formalizzata e quindi di ricondurre il rapporto contrattuale nell'ambito del lavoro a progetto.

<sup>43</sup> Crf al parere del Consiglio di Stato del 13 giugno 1984 e alla Circolare Enpals n.7/06 che, in riferimento alle figure di cui ai nn. 20 e 22 del D.M. 2005, sembra presupporre, ai fini dell'inquadramento nello spettacolo, lo status di dipendente per tutte quelle figure che non rientrino nel concetto di addetti agli impianti, direttori tecnici, massaggiatori e istruttori.

<sup>44</sup> Sembra davvero difficile l'inquadramento come autonomo di una persona che, per definizione, si è legato al sodalizio per svolgere delle prestazioni amministrativo-gestionali in modo coordinato e continuativo. Tuttavia, non è da escludere, a priori, una siffatta qualificazione dal momento che sarebbe l'unica strada percorribile in sede giudiziale da parte del sodalizio, nell'ipotesi in cui il giudice ritenga non fondato l'inquadramento del collaboratore nell'orbita dell'art.67 del Tuir.